




C.E.D.E.S s.coop

*Centro Elaborazione Dati e Servizi
Agricola*

Viale Crispi, 142
36100 Vicenza
tel. 0444/288463 fax 0444288/533



A.P.I.M.A.

Associazione Provinciale Imprese di meccanizzazione

Viale Crispi, 142
36100 Vicenza
tel. 0444/288463 fax 0444288/533

LA NUOVA 4.0

Le nuove regole, previste dal disegno di legge di Bilancio 2021 approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, sono valide per gli investimenti effettuati **a partire dal 16 novembre 2020 e resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione.** Sono quindi previste inoltre aliquote agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di fruizione. Esteso poi l'ambito oggettivo del credito d'imposta per i beni strumentali generici, aperto a imprese e professionisti: con la nuova disciplina, sono agevolabili anche i beni immateriali.

Nuova durata delle misure

- I nuovi crediti d'imposta sono previsti per 2 anni;
- La decorrenza della misura è **anticipata a partire dal 16 novembre 2020**;
- È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell'importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, **entro giugno 2023**).

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell'anno

- Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, **il credito d'imposta è fruibile in un anno**;
- È ammessa la **compensazione immediata** (dall'anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
- Per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni **rispetto ai 5 anni** previsti dalla legislazione vigente.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

- Incremento **dal 6% al 10%**, per tutti, del credito beni strumentali **materiali** (ex super) per il solo anno 2021;
- Incremento **dal 6% al 15%** per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
- Estensione del credito ai **beni immateriali non 4.0 al 10%** per **investimenti effettuati nel 2021** e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

- Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: **nuova aliquota al 50%** nel 2021 e 40% nel 2022;
- Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: **nuova aliquota al 30%** nel 2021 e 20% nel 2022;
- Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: **aliquota al 10%** nel 2021 e nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

- Incremento **dal 15% al 20%**;
- Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

Ai fini della determinazione del “**momento di effettuazione**”, riprendendo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, si applicano le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:

- per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell'agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.
- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;
- per i beni costruiti in economia, i costi oggetto del credito d'imposta sono quelli sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell'agevolazione.

Obblighi documentali

Rimangono confermati gli oneri documentali.

In particolare, viene disposto che **è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.**

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento della norma di riferimento. Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ricompresi negli allegati A e B annesso alla Legge di Bilancio 2017), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, **l'onere documentale della perizia o dell'attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa.**